



COMUNE DI SAN GILLIO

Provincia di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **aprile**, alle ore **10:00** nella solita sala delle adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LA MONICA Maria Grazia	Sindaco	X	
BALBO Gian Carlo	Vice Sindaco	X	
COTTERCHIO Luca	Consigliere	X	
PETTENUZZO Valeria	Consigliere	X	
BECCATO Alessandra	Consigliere	X	
DE ROSA Vincenzo	Consigliere	X	
MAESTRINI Mirto	Consigliere	X	
RASELLO Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Alessandro	Consigliere	X	
RICCI Franco	Consigliere	X	
BALDASSARRE Fabrizio	Consigliere		X
GUZZON Laura	Consigliere	X	
TOSON Isella Felicia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale: Dott. TOMARCHIO Angelo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Presenti n. 12

Il Sindaco da lettura del secondo punto iscritto all'odg e passa la parola all'assessore al Bilancio Cotterchio che relaziona sull'argomento.

L'assessore spiega - come anticipato in fase di approvazione del bilancio di previsione - che, con l'approvazione da parte del CADOS del nuovo piano economico finanziario, c'è stata una riduzione del piano stesso di € 11.000 rispetto all'importo dell'anno scorso. In pratica l'amministrazione è riuscita a fare alcune razionalizzazioni che hanno consentito di risparmiare circa € 11.000 e oggi il Consiglio Comunale va a recepire tale riduzione che comporta una diminuzione della TARI, in due anni, di circa il 10%.

Inoltre, continua l'assessore, sono stati introdotti due aspetti dai quali consegue una modifica al regolamento IUC ovvero: le detrazioni in base al reddito certificato con modello Isee, e, da quest'anno, un'ulteriore detrazione del 10% per coloro che effettuano il compostaggio domestico.

Della discussione è stato creato un file audio, che viene conservato in apposito archivio e al quale è assegnato il n. 2/2016, così come stabilito nel Regolamento di Consiglio Comunale, art. 67 c.4, modificato con deliberazione di C.C. n.20 dell'11/06/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, dal Responsabile dell' area tributi per la regolarità tecnica e dal Responsabile dell' area Contabile per la regolarità contabile ,

Con la seguente votazione palese :

Presenti n. 12
Votanti n.12
Voti a favore n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuiti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta allegata.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese :

Presenti n. 12; Votanti n.12 ; Voti a favore n. 12
Voti contrari n. 0; Astenuiti n. 0

Dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000.



COMUNE DI SAN GILLIO

Provincia di TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 30/04/2016

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI).
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2016.**

Su proposta della Giunta comunale,

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05/09/2014 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC)", esecutiva;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18/03/2016 di modifica del Regolamento IUC nella parte relativa all'IMU e alla TASI, esecutiva;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2011 n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modifiche ed integrazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha stabilito che *"in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 il quale stabilisce che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 per l'anno 2016 è differito al 30/04/2016 il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto necessario confermare le riduzioni tariffarie, già applicate nell'anno 2015, con riferimento a ai valori dell'indicatore ISEE delle famiglie, nonché istituire, a partire dall'anno 2016, la riduzione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico inserendo i commi 7) e 8) all'art. 64 - Riduzioni tariffarie - del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), modificato nelle parti relative all'IMU ed alla Tasi con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2016, con le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), come di seguito riportato:

ARTICOLO 64 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. **Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio sociale ed economico, risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riduzioni e/o esenzioni per attenuare l'onerosità della tariffa nelle seguenti misure percentuali:**

20% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 0,00 ed € 7.450,00;

10% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 7.451,00 ed € 14.900,00.

A tal fine i soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tenuti, entro il termine stabilito ed adeguatamente reso noto, alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, il Comune procederà al recupero d'ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali.

8. **Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa.**

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per il solo anno 2016, la riduzione sarà calcolata sull'intero anno d'imposta. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovesse rilevare il venir meno, procedere al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente. Tale riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di conferimento della frazione organica presso i contenitori stradali dell'organico. La riduzione sarà applicata solo se in regola con i versamenti della Tassa rifiuti per gli anni precedenti.

Dare atto che la spesa prevista per le riduzioni della TARI per ISEE e compostaggio domestico rientrano nelle somme previste nel Piano Finanziario 2016 e sono coperte rispettivamente con altre entrate dell'ente, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, e con l'entrata Tari in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n.2 dell'8/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2016 predisposto dal Consorzio stesso, in accordo con la società Cidiu Spa ed il Comune, ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI anno 2016;

Preso atto che tale costo del Piano Finanziario ammonta complessivamente ad Euro 430.824,33 Iva compresa, ed è dato dalla somma dei costi specifici del servizio di smaltimento rifiuti e dagli altri costi previsti dall'applicazione del metodo normalizzato (costi operativi di gestione, di raccolta e trasporto RSU, costi di trattamento e di riciclo, costi di spazzamento e lavaggio strade e d'uso del capitale, ammortamenti, oltre i costi amministrativi ed i costi del personale, al netto dalle agevolazioni), sotto l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Considerato, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa della Tassa;

Dato atto che i costi fissi e variabili delle utenze domestiche e non domestiche, determinati con il Piano Finanziario 2016, si sono abbattuti, rispetto al 2015, di un importo di Euro 10.898,51;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97, ed al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e la raccolta differenziata, nel Regolamento sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni articolate su due fasce di reddito calcolato ai fini ISEE ed ulteriori interventi di agevolazione per la raccolta differenziata e per il riciclo; Vengono confermati per il 2016 i criteri applicativi per il calcolo delle tariffe TARI 2016, la ripartizione tra costi fissi e costi variabili ed i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che le stesse tariffe della TARI saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale – art.19 del D. Lgs. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del cinque per cento sull'importo del tributo, come determinato con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 488-29207/2015 del 26/11/2015;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune possa definire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario confermare anche per l'anno 2016 il numero di tre rate bimestrali scadenti: il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.u.e.l., D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che sulla presente proposta il Responsabile dell'Area Tributi - Commercio ed il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1- di modificare l'art. 64, - Riduzioni tariffarie – del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale (IUC) nella parte relativa alla Tassa Rifiuti (TARI) inserendo i commi 7 ed 8, come di seguito riportato:

ARTICOLO 64 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis

7. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio sociale ed economico, risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riduzioni e/o esenzioni per attenuare l'onerosità della tariffa nelle seguenti misure percentuali:

20% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 0,00 ed € 7.450,00;

10% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 7.451,00 ed € 14.900,00.

A tal fine i soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tenuti, entro il termine stabilito ed adeguatamente reso noto, alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, il Comune procederà al recupero d'ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per il solo anno 2016, la riduzione sarà calcolata sull'intero anno d'imposta. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovesse rilevare il venir meno, procedere al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente. Tale riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di conferimento della frazione organica presso i contenitori stradali dell'organico.

La riduzione sarà applicata solo se in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti per gli anni precedenti.

2. – di approvare il Piano Finanziario 2016 predisposto dal Consorzio C.A.DO.S., in accordo con la società Cidiu Spa ed il Comune, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti di Euro 430.824,33, Iva compresa, da coprire interamente con la TARI, già approvato in data 08/03/2016

con la deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio n. 2/2016, sotto l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. – di approvare e confermare per l'anno 2016 la ripartizione tra costi fissi e costi variabili ed i coefficienti K di produzione dei rifiuti, confermando quelli dell'anno 2015, necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza domestica e non domestica;
4. - di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto che, in tal modo, è garantita la copertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti di cui al punto 3 – sotto l'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. - di dare atto che le tariffe della TARI, di cui al punto precedente 4. -, saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale – art.19 del D. Lgs. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'articoli 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del cinque per cento sull'importo del tributo, come determinato con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 488-29207/2015 del 26/11/2015;
6. - di stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il numero di rate e le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2016, fissando il numero di tre rate bimestrali scadenti: il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio;
7. - di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, relativamente alla Tassa sui rifiuti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI SAN GILLIO

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine alla seguente proposta:

CONSIGLIO COMUNALE del 30/04/2016
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

A) REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
f.to Dott.ssa Tania CONTE

B) REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Angela TORTORA

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: LA MONICA Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. TOMARCHIO Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: BALBO Gian Carlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal 20/05/2016

San Gillio, li 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. TOMARCHIO Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2016 al 04/06/2016 che la presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. TOMARCHIO Angelo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

San Gillio, li 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. TOMARCHIO Angelo